

Firenze, 14 luglio 2020

Dir-MAB/fr

Prot. 562/20 A/1 - Circolare n. 41/20

**A TUTTE LE AZIENDE VITIVINICOLE  
ASSOCIATE  
Loro Indirizzi**

**Oggetto:** Decreto del Ministro del MIPAAF di concerto con altri Dicasteri, n. 6899 del 30 giugno 2020, concernente la salvaguardia vigneti eroici o storici – comunicazione.

Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 6899 del 30 giugno 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano, sono state dettate le **norme sulla salvaguardia dei vigneti definiti "EROICI O STORICI"**.

Sono definiti vigneti **"EROICI"**: i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole;

Sono definiti vigneti **"STORICI"**: i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie /particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate ad ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.

Ai fini della individuazione dei "vigneti eroici o storici", fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i territori vitati di interesse del presente decreto, sono quelli che rispondono alle seguenti caratteristiche:

**a) i "VIGNETI EROICI" sono individuati in base al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:**

a.1) pendenza del terreno superiore al 30%;

a.2) altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;

a.3) sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;

a.4) viticoltura delle piccole isole;

**b) i "VIGNETI STORICI", la cui presenza sulla superficie/particella deve risultare di data antecedente al 1960, deve essere debitamente documentata, sono individuati in virtù del possesso di almeno di uno dei seguenti requisiti:**

b.1) utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate;

b.2) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico (terrazzamenti, ciglionamenti, rittochino, cavalcapoggio, girapoggio e spina);

Sono considerati altresì “**VIGNETI STORICI**”:

- *quelli appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione di iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;*
- *quelli afferenti a territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;*
- *quelli ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.*

Ai sensi della Legge n. 238/2016 art. 7, comma 3, lettera b), sono **definite le tipologie di intervento volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia** dei vigneti “**EROICI o STORICI**” che rispondono prioritariamente ad uno o più dei seguenti parametri:

- 1) *la conduzione del vigneto segue le pratiche tipiche di ciascun territorio quali, a titolo di esempio, densità d'impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico-agrarie, uso pali in legno e assicura comunque il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito;*
- 2) *gli interventi effettuati prevedono il consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti, o semipermanenti quali, a titolo di esempio, muretti a secco, ciglioni, inerbimento che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico;*
- 3) *utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell'aerea in cui è ricompreso il vigneto;*
- 4) *attuazione di interventi che favoriscono la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni riconducibili alla “**VITICOLTURA EROICA O STORICA**” anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con provvedimento successivo.*

Nell'ambito delle misure inserite nel **Piano Nazionale di Sviluppo**, il Ministero, di concerto con le Regioni, **stabilisce la destinazione di specifiche risorse finanziarie ed i criteri di priorità per quegli interventi volti al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti “EROICI o STORICI”.**

Per il riconoscimento di “vigneti eroici o storici”, gli interessati, devono presentare apposita istanza, alle Regioni, secondo le modalità stabilite dalle stesse, allegando idonea documentazione. L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande è svolta dalle Regioni, che sono anche incaricate della tenuta dell'elenco dei vigneti riconosciuti “**EROICI o STORICI**”.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o delucidazione in argomento, ed **in attesa che la Regione ed il Ministero stabiliscano risorse e priorità, per gli interventi di tutela, recupero, manutenzione, salvaguardia, etc.**, nonché che le stesse Regioni fissino le modalità per presentare le domande di inserimento delle superfici vitate negli elenchi dei “vigneti storici o eroici”, con l'occasione si porgono i migliori saluti.

  
Marco Alessandra Bani  
Direttore